

## CONSIGLIO DI STATO

Sezione V – 01 febbraio 2010, n. 401

*Nel caso di contrasto fra il verbale dell'Ufficio centrale e quello delle singole sezioni, deve darsi prevalenza alle attribuzioni contenute in tale ultimo verbale, ove i relativi dati siano corrispondenti a quelli riportati nelle tabelle di scrutinio, le quali costituiscono un obiettivo elemento di riscontro.*

*Omissis*

... Quel che la ricorrente denuncia nella censura è la discordanza tra il verbale dell'ufficio elettorale centrale e quelli delle singole sezioni elettorali. E, invero, l'Ufficio elettorale centrale opera esclusivamente sulla base dei verbali delle singole sezioni e procede al computo della somma dei voti ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni sulla base di ciò che risulta dai verbali delle stesse, giusta gli artt. 69-70 del DPR n. 570/1960.

... Al proposito la giurisprudenza è ferma nel ritenere che, nel caso di contrasto fra il verbale dell'Ufficio centrale e quello delle singole Sezioni, deve darsi prevalenza alle attribuzioni contenute in tale ultimo verbale, ove i relativi dati siano corrispondenti a quelli riportati nelle citate tabelle di scrutinio, costituendo queste ultime un obiettivo elemento di riscontro (T.A.R. Liguria Genova, sez. II, 31 agosto 2006, n. 947). Solo se il ricorrente fornisce prova della mancata compilazione del verbale della sezione e dell'effettiva esistenza (o inesistenza) dei voti riportati in quella sezione, è da ritenere fondata la doglianza che non siano stati inclusi nel computo complessivo dei voti quelli della sezione cui si riferisce il riscontro probatorio fornito dall'interessato (o, naturalmente, viceversa T.A.R. Campania Salerno, sez. I, 12 maggio 2006, n. 653).

*Omissis*